

CENTRO AMICI DI SANT'ANNA A.P.S.

Sede in Rapallo Via Tre scalini n.7

Codice fiscale: 91046180104

Verbale di assemblea dei soci

Oggi 12 giugno 2020 alle ore 21, in solo videoconferenza, si è tenuta l'assemblea generale dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- Approvazione dello Statuto;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale il Sig. Mauro Dal Toso, Presidente del Consiglio direttivo, il quale dichiara e constata:

1 - che (come indicato anche nell'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 9 dello statuto sociale) l'intervento alla riunione è per tutti in audio/videoconferenza

2 - che sono collegati per il consiglio direttivo o loro rappresentanti:

- il Sig. Giovacchino Giovannetti, VicePresidente
- la Sig.a Stefania Dal Toso, Segretario
- il Sig. Raffaele Maddaloni, Tesoriere
- i Sigg. Luigi Adamo, Maria Luisa Bertamini, Celestino Borella, Patrizia Briseda, Vittorio Gorza, Madia Grassi, Raffaele Oliviero, Daniele Trucco
- i Sigg. Cristiano Calvini (delega Daniele Trucco), Luigi Sorrentino (delega Raffaele Maddaloni)

3 - nonché i seguenti soci o loro rappresentanti:

- i Sigg. Donatella Arena, Annunziata Ascione, Fabio Belmessieri, Roberto Botto, Giuseppe Cannavacciuolo, Rocco Crispino, Rita Delorenzi, Mario Fazzini, Giulia La Porta, Maria Muccari, Antonio Pastene, Annalisa Prassone, Mariangiola Prinon, Alessandra Rotta, Gianluca Sampognaro, Adriana Schiavetta, Francesco Selmi, Paola Signori, Maurizio Trivoli, Fabio Tronchin
- i Sigg. Ettore Berlingeri (delega Giuseppe Cannavacciuolo), Gian Luigi Brigneti (delega Fabio Tronchin), Katia Carloti (delega Maria Muccari), Sonia Dal Toso (delega Rita Delorenzi), Orecchia Francesco (delega Maurizio Trivoli), Laura Orio (delega Luigi Adamo), Vincenzo Rubino (delega Mauro Dal Toso), Enrica Sandra Ruggeri (delega Vittorio Gorza), Francesca Scotto (delega Giulia La Porta), Maria Tassara (delega Stefania Dal Toso)

4 - che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea;

5 - che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti all'unanimità chiamano a fungere da segretario la signora Stefania Dal Toso, che accetta l'incarico.

Il Presidente ricorda che la partecipazione in audioconferenza a questa assemblea è consentita dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede espressamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in audioconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante. Il Presidente constata infine, e fa constatare, che l'assemblea risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno. A questo proposito ricorda che per questa Assemblea Straordinaria di approvazione delle modifiche allo Statuto per l'adeguamento alla legge di Riforma ETS, valgono "le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria".

* * *

Si passa quindi allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a convocare questa assemblea. A dicembre 2019 fu presentata l'istanza di iscrizione al Registro Regionale del Terzo Settore, sezione delle associazioni di promozione sociale: percorso propedeutico alla successiva iscrizione al RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore, condizione mandatoria per ottenere la qualifica ETS ed usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore previste con l'introduzione del Codice del Terzo Settore d.Lgs n. 117/2017. Ai primi di aprile 2020 la Commissione esaminatrice ha espresso parere favorevole all'iscrizione, condizionandola al ricevimento dello statuto modificato e integrato nei tre articoli segnalati. La Commissione ha inoltre invitato a una riflessione sull'opportunità di prendere spunto dalle indicazioni per la redazione degli statuti, disponibili sui siti dei Centri di Servizio per il Volontariato, vincolante di tre articoli o all'adeguamento al modello predisposto e disponibile presso i Centri di Servizio per il Volontariato. Il tutto entro il 15 luglio, considerando che, una volta approvato, lo statuto va registrato presso l'Agenzia delle Entrate e depositato in Regione. E' stato quindi scelto, come suggerito, di prendere spunto dal modello predisposto e integrarlo con alcune puntualizzazioni.

Il Presidente dà lettura dei 20 articoli di cui si compone lo Statuto. Il Presidente mette in luce gli aspetti salienti del documento presentato per l'approvazione, in particolare le novità introdotte col nuovo Statuto.

Segue breve discussione tra i soci intervenuti al termine della quale si passa alla votazione con voto palese, per appello nominale a voce, in forza della quale il Presidente constata che, all'unanimità, l'assemblea

delibera

l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione, che viene riportato in calce.

* * *

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede la parola.
Viene quindi redatto il presente verbale e dopo averne data lettura, il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità, con voto palese, per appello nominale a voce, ne approva il testo.
L'assemblea viene sciolta alle ore 22:35

Il Presidente

(Sig. Mauro Dal Toso)

Il Segretario

Stefania Dal Toso
(Sig.a Stefania Dal Toso)

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 16 OTT. 2020
N. 1385 SERIE 3
VERSATI € ESENTI

IL FUNZIONARIO
(Carla Morlo)

Cly



Presenze Assemblea Strordinaria 12 giugno 2020							Approv.		
n. tess.	cognome	nome	n. cell	pres	del	delegato	favor	contr	ast
	ADAMO	LUIGI	3463086...	32	12		44	0	0
				1			1		
53	ARENA	DONATELLA	3486185...	1			1		
20	ASCIONE	ANNUNZIATA	3384459...	1			1		
60	BELMESSIERI	FABIO	3286577...	1			1		
88	BERLINGERI	ETTORE	3402933...		1	CANNAVACCIUOLO GIUSEPPE	1		
	BERTAMINI	M. LUISA	3400053...	1			1		
	BORELLA	CELESTINO	3402734...	1			1		
56	BOTTO	ROBERTO	3475734...	1			1		
38	BRIGNETI	GIAN LUIGI	3665665...		1	TRONCHIN FABIO	1		
	BRISIDA	PATRIZIA	3383216...	1			1		
	CALVINI	CRISTIANO	3474216...		1	TRUCCO DANIELE	1		
63	CANNAVACCIUOLO	GIUSEPPE	3662820...	1			1		
89	CARIOTI	KATIA	3283827...		1	MUCCARI MARIA	1		
61	CRISPINO	ROCCO	3479654...	1			1		
	DAL TOSO	MAURO	3486916...	1			1		
	DAL TOSO	STEFANIA	3470657...	1			1		
25	DAL TOSO	SONIA	3450756...		1	DELORENZI RITA	1		
19	DELORENZI	RITA	3398104...	1			1		
7	FAZZINI	MARIO	3456165...	1			1		
	GIOVANNETTI	GIOVACCHINO	3475865...	1			1		
	GORZA	VITTORIO	3391454...	1			1		
	GRASSI	MADIA	3473380...	1			1		
29	LA PORTA	GIULIA	3711310...	1			1		
	MADDALONI	RAFFAELE	3338342...	1			1		
67	MUCCARI	MARIA	3474412...	1			1		
	OLIVIERO	RAFFAELE	3661929...	1			1		
62	ORECCHIA	FRANCESCO	3282877...		1	TRIVOLI MAURIZIO	1		
51	ORIO	LAURA	3488825...		1	ADAMO LUIGI	1		
10	PASTENE	ANTONIO	3479128...	1			1		
77	PRASSONE	ANNALISA	3472546...	1			1		
57	PRINAN	MARIANGIOLA	3475734...	1			1		
65	ROTTA	ALESSANDRA	3803139...	1			1		
78	RUBINO	VINCENZO	3396279...		1	DAL TOSO MAURO	1		
34	RUGGERI	ENRICA SANDRA	3391454...		1	GORZA VITTORIO	1		
69	SAMPOGNARO	GIANLUCA	3315985...	1			1		
27	SCHIAVETTA	ADRIANA	3289533...	1			1		
37	SCOTTO	FRANCESCA	3470493...		1	LA PORTA GIULIA	1		
92	SELMi	FRANCESCO	3479020...	1			1		
80	SIGNORI	PAOLA	3479304...	1			1		
	SORRENTINO	LUIGI	3405851...		1	MADDALONI RAFFAELE	1		
39	TASSARA	MARIA	3665665...		1	DAL TOSO STEFANIA	1		
68	TRIVOLI	MAURIZIO	3738691...	1			1		
15	TRONCHIN	FABIO	3478464...	1			1		
	TRUCCO	DANIELE	3486185...	1			1		

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CENTRO AMICI S. ANNA - C.A.S.A."**

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato " CENTRO AMICI S.ANNA - C.A.S.A.", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di RAPALLO. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione, apartitica e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (con riferimento alla lettera i) dell'articolo 5 comma 1 D. Lgs.117/17).
Scopo specifico dell'Associazione è in particolare il promuovere, organizzare, sostenere iniziative socio-culturali e ricreative principalmente a favore della comunità del Quartiere di S. Anna di Rapallo, degli ospiti ed in particolare dei giovani, senza tuttavia precludere eventuali iniziative di più ampio interesse.
L'Associazione può organizzare attività quali:
 - collaborare con altre associazioni, enti ed organizzazioni aventi finalità simili;
 - curare, organizzare e promuovere tavole rotonde, incontri culturali, mostre;
 - collaborare per la promozione di servizi ed organizzare strutture e manifestazioni per lo svolgimento di attività culturali, religiose, sportive e sociali;
 - promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi, quali lotterie, sottoscrizioni, sagre, fiere benefiche, feste, gestione di punti di ristoro e altro, al solo fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale: è esclusa in ogni modo la finalità di lucro;
 - gestire strutture in concessione, previa stipula di concordata convenzione.
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Nell'Associazione si distinguono i Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Benemeriti. I Soci Onorari e Benemeriti sono nominati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

- secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione;
 - mantenere un comportamento verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione che sia animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione
4. È convocata mediante e-mail o altri social media o per lettera, ma solo a coloro che siano sprovvisti di apparati idonei a riceverla in maniera informatica almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi soci; li;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - approva il programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dall'Organo di Amministrazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si

applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'Organo di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
6. La convocazione va inviata tramite e-mail o altri social media o per lettera, ma solo a coloro che siano sprovvisti di apparati idonei a riceverla in maniera informatica, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione e il rendiconto preventivo;
 - delibera la quota di iscrizione;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dall'Organo di amministrazione;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
 - entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione e dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione: l'amministrazione del patrimonio spetta all'Organo di amministrazione dell'Associazione.

3. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In casi eccezionali il termine può protrarsi ma non superare quello previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

*Il presente Statuto è stato approvato con Assemblea
del 12 giugno 2020.*





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-GE - DIREZIONE PROVINCIALE DI
GENOVA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-GE**
Oggetto: **ATTO PRIVATO REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA CENTRO
AMICI DI S.ANNA**
Classificazione:
Mittente: **CAGNAZZO ANNARITA**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0066265**
Data: **16/06/2020 08:43:36**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 2 - UT CHIAVARI - DP
GENOVA**



IL FUNZIONARIO
(Carla Merlo)